

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
<i>In sede referente</i>	» 7
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 10
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede consultiva</i>	» 11
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 11
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	» 14

CONVOCAZIONI:

Giovedì 28 ottobre 1971

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 16
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	» 16
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 16
<i>Industria (XII)</i>	» 17
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 18
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>	» 18
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 19
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i>	» 19

Venerdì 29 ottobre 1971

<i>Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento</i>	» 19
--	------

Mercoledì 10 novembre 1971

<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 19
--	------

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente GONELLA.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XXII (Napoli).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 9 (Democrazia Cristiana) per il collegio XXII (Napoli) in seguito alla morte del deputato Francesco Napolitano, la Giunta accerta che il deputato Ferdinando D'Ambrosio segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATI SUBENTRATI.

La Giunta decide di proporre la convalida delle elezioni dei deputati Fausto Bocchi per il Collegio XIII (Parma) e Cesare Salvatore Piri per il Collegio XXX (Cagliari).

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI NEL COLLEGIO VI (Brescia).

Il relatore Granzotto, per il Comitato di verifica, dà notizia alla Giunta dei risultati dei controlli effettuati sulle schede finora pervenute. Dopo interventi dei deputati Lizzero, Bima, Semeraro, Arzilli, Fasoli e Sulotto la Giunta rinvia ogni decisione all'espletamento delle ulteriori verifiche.

ESAME DI CARICHE RICOPERTE DA DEPUTATI AL FINE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE.

La Giunta accerta che il deputato Fausto Bocchi ricopre la carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna e decide di darne comunicazione al Presidente della Camera per il seguito di sua competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 17.
— *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI
DUCCI.*

Proposte di legge:

Giomo ed altri: Fissazione di un periodo minimo di efficacia delle leggi da sottoporre a *referendum* abrogativo (3003);

Ballardin ed altri: Modifica dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 322, contenente norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (3447);

Scalfari ed altri: Giudizio di conformità costituzionale delle materie oggetto di *referendum* abrogativo (3522).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il deputato Malagugini si sofferma sul problema della costituzionalità o meno della proposta di legge Scalfari, che mira a stabilire che le leggi che garantiscono diritti civili previsti dalla Costituzione non possano essere sottoposte a *referendum*. Ritiene che il problema consista essenzialmente nello stabilire se esista nell'ordinamento un sistema che preveda diritti civili garantiti primariamente ed esclusivamente dalla Costituzione e diritti civili affidati alla capacità garantistica di leggi ordinarie, che perciò assumerebbero la natura sostanziale di leggi costituzionali.

Dopo essersi soffermato sulla distinzione tra Stato-società e Stato-organizzazione, il cui rapporto è decisamente indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione sull'esercizio della sovranità da parte del popolo, che si concretizza sia con istituti di democrazia diretta sia con istituti di determinazione e controllo dell'indirizzo politico, afferma che il criterio distintivo tra legge ordinaria e legge costituzionale è strettamente formale, per cui sono costituzionali le leggi approvate con la particolare procedura cosiddetta aggravata ed ordinarie quelle approvate con il procedimento legislativo ordinario. E, dopo aver concordato con il relatore sulla tassatività delle esclusioni dal *referendum* previste dall'articolo 75 della Costituzione, conclude affermando che, indipendentemente dai motivi di merito che ispirano la proposta Scalfari, essa deve essere esaminata con procedura di revisione costituzionale, incidendo direttamente sull'apparato Stato-organizzazione definito dalla Costituzione.

Il deputato Ballardini dichiara che la tesi del relatore sulla incostituzionalità della sua proposta non è basata su argomenti letterali né sistematici, ma sui lavori preparatori dell'articolo 75 della Costituzione.

È noto che i lavori preparatori sono i meno attendibili fra tutti i criteri ermeneutici.

Ma anche ammettendo che la Costituente non volesse un *referendum* ritardato rispetto alla promulgazione della legge, è sicuro che di questa presunta volontà non v'è traccia nella Costituzione. Ritene che anche se fosse vero che l'intenzione che mosse i costituenti era in contrasto con l'intenzione che lo ha spinto a presentare la proposta di legge, ciò darebbe luogo, semmai, ad un contrasto di intenzioni, il che non è ancora un contrasto di *ratio legis*, né, tanto meno, una incompatibilità di norme.

Ma non è vero nemmeno questo. Il dibattito che avvenne alla Costituente riguardava la opzione fra un *referendum* preventivo o sospensivo ed un *referendum* solo abrogativo. Infatti la proposta di intervallo biennale cade assieme alla proposta di *referendum* sospensivo e come conseguenza di questa. Il termine biennale era concepito come un corollario del *referendum* sospensivo e ad esso legato. Per cui è esatto affermare che la Costituente respinse il *referendum* sospensivo-preventivo e scelse il *referendum* abrogativo, cioè successivo. Il quando del suo espletamento non è materia regolata dalla Costituzione, poiché è demandata al legislatore ordinario che deve regolarne le modalità. E non v'è dubbio che nelle modalità, che costituiscono un procedimento, sono compresi anche i termini.

Ed è ciò che è stato fatto tranquillamente con la legge di attuazione. Con essa si sono regolati i termini di attuazione del diritto con le motivazioni più varie, anche desunte dai principi fondamentali dell'ordinamento.

Tale è il divieto di presentare la domanda di *referendum* un anno prima e sei mesi dopo le elezioni politiche: infatti, in tale arco di tempo il controllo popolare sta per esercitarsi o si è appena esercitato mediante l'elezione delle Camere e, quindi, la presunzione di coincidenza fra volontà parlamentare e volontà popolare è più intensa.

Afferma che il *referendum* successivo deve conservare il carattere di strumento di controllo eccezionale. Non deve essere ridotto al livello di mezzo per attaccare il Parlamento che, fino a prova contraria, continua ad essere il fulcro delle istituzioni repubblicane. Deve essere un momento di valutazione responsabile e meditata dell'efficacia di una legge. Perché ciò possa avvenire, questa deve essere adeguatamente sperimentata.

Conclude richiamandosi ai motivi contingenti ispiratori della proposta di legge, che tende a ritardare l'attuazione del *referendum*

sulla legge sul divorzio. Questo non può evitarsi con abrogazioni fittizie e capziose della legge, perché porterebbero alla « fine » del Parlamento: i rapporti fra Stato e Chiesa, che con la istituzione del divorzio sono sorti, vanno risolti con negoziati bilaterali tra le due autorità e non col *referendum*.

Il deputato Scalfari afferma preliminarmente che la sua proposta non è essenzialmente legata al problema del *referendum* sul divorzio, tant'è che si dichiara disposto a togliere dall'articolo unico della proposta ogni riferimento esplicito; essa investe problemi essenziali alla convivenza civile nello Stato, per cui, se le forze politiche si dichiarassero favorevoli al merito, non sarebbe contrario alla approvazione della sua iniziativa con la procedura costituzionale.

Tale procedura, tuttavia, non è, a suo avviso, necessaria perchè la proposta riguarda leggi che, se abrogate, si tradurrebbero, di fatto, nella abrogazione di norme costituzionali, escluse costituzionalmente dal *referendum* abrogativo. Nè ritiene valida la tesi di coloro che dichiarano inutile una simile legge poiché implicita nell'ordinamento costituzionale, perchè, come fu affermato alla Costituente dal Presidente Ruini, a volte le leggi debbono servire non alle menti giuridiche ma alla generalità anche come forma di educazione ed elevazione sociale e politica. D'altronde, a suo avviso, la stessa elencazione delle leggi escluse dal *referendum* non tassativa, ha valore esemplificativo, come si ricava anche dal fatto che nell'articolo 75 della Costituzione non si rinvencono le leggi elettorali, pure con votazione incluse fra quelle escluse dal *referendum*, e per le quali ovviamente non può ricorrersi all'istituto di abrogazione popolare.

Il deputato Reale concorda con il relatore ed il deputato Malagugini sulla natura costituzionale della proposta Scalfari, che, anche se avesse solo natura interpretativa della Costituzione, non potrebbe essere approvata che con procedura costituzionale. Difatti, titolare della interpretazione autentica è solo l'organo da cui proviene la norma, organo sostituito nell'attuale ordinamento dalla procedura aggravata.

Ritene, invece, che la proposta Ballardini investa problemi già risolti dalla Camera in sede di approvazione della legge sul *referendum*, quando fu sollevato il problema della costituzionalità dei termini posti nella procedura di richiesta e di indizione del *referendum*. La proposta Ballardini, in realtà,

non fa che modificare i termini e, pertanto, modifica una legge ordinaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: **Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);**

Ruffini e Martini Maria Eletta: **Riforma del diritto di famiglia (703);**

Brizioli: **Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);**

Darida: **Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);**

Iotti Leonilde: **Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);**

Guidi ed altri: **Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);**

Fortuna ed altri: **Riforma del diritto di famiglia (3488).**

La Commissione riprende la discussione di alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute.

Viene approvato un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 14, in virtù del quale viene elevato ad un anno il termine per l'impugnativa del matrimonio contratto in stato di incapacità di intendere e di volere.

Viene quindi approvato, nella formulazione proposta dal Governo, l'articolo 15, che estende i termini per l'impugnativa del matrimonio contratto dal minore senza l'assenso del curatore, ma esclude l'impugnativa stessa quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione

del matrimonio nonostante l'opposizione del curatore.

La Commissione approva successivamente un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 19, che resta così formulato:

ART. 19.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 34, concernente la riconciliazione tra i coniugi, mentre gli articoli 36 e 37 vengono approvati in un nuovo testo, risultante da un emendamento Spagnoli, da un emendamento del Governo e da un emendamento dei relatori Castelli e Maria Eletta Martini, restando formulati come segue:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunciando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronuncia la separazione può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento

degli obblighi previsti nel precedente comma e nell'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-bis. — *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 39, che recita:

ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

Approvato senza modifiche l'articolo 44, di natura formale, la Commissione approva, con un emendamento Lospinoso Severini, l'articolo 67, che resta così formulato:

ART. 67.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione

degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per accordo dei coniugi, stipulato a norma dell'articolo 162, in ordine al cambiamento del regime patrimoniale dei beni.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti della famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

L'articolo 72 viene approvato con una modifica proposta dal Governo nel seguente testo:

ART. 72.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *Divisione dei beni della comunione.*

La divisione dei beni della comunione legale si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro da lei recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo presentato dal deputato Spagnoli:

ART. 83-bis.

Dopo l'articolo 215 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 215-bis. — *Separazione convenzionale dei beni.* — I coniugi, per effetto di convenzione da essi stipulata, conservano la titolarità dei beni da essi acquistati prima e durante il matrimonio ».

La Commissione approva successivamente, con un emendamento del Governo, l'articolo 88, concernente la prova della proprietà dei beni dei coniugi, e l'articolo 91, che esten-

de alla madre ed all'interessato la facoltà di disconoscere la paternità in caso di nascita prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Ugualmente senza modifiche è approvato l'articolo 92, concernente la nascita del figlio dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con un subemendamento del relatore Castelli è quindi approvato un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 93 che resta così formulato:

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« **ART. 235. — Disconoscimento di paternità.** — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se è escluso che i coniugi abbiano coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne e alla madre ».

La Commissione passa quindi all'articolo 95, già accantonato, concernente i termini per l'azione di disconoscimento.

Il relatore Castelli si esprime favorevolmente su un emendamento del Governo interamente sostitutivo. Intervengono nella discussione il sottosegretario Pennacchini, il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, i deputati Spagnoli e Cacciatore.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 11,30. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. —
Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (Approvato dal Senato) (3498).

Su proposta del relatore La Loggia, sulla quale si sono favorevolmente espressi i rappresentanti dei vari gruppi politici, la Commissione, con il consenso del Governo, dà mandato al Presidente Tremelloni di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento oggi all'ordine del giorno.

In fine di seduta il Presidente Tremelloni comunica che l'onorevole Fabbri lo ha informato della propria decisione di rassegnare le dimissioni da Vicepresidente della Commissione bilancio per sopraggiunti nuovi impegni e la conseguente impossibilità di assolvere dovutamente l'ufficio. Nel prendere atto con rammarico che la decisione dell'onorevole Fabbri è irrevocabile, lo ringrazia vivamente per il valido contributo e l'impegno con cui ha sempre affrontato gli oneri implicati dall'incarico affidatogli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 17,20. —
Presidenza del Presidente CAIATI. —
Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Lattanzio e per l'interno Mariani.

Proposte e disegno di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (Parere della II, IV, V e VI Commissione) (2915);

Milia: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al

grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*) (3176);

Caruso ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (*Parere della II e V Commissione*) (3193);

Andreotti ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*) (3221);

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*) (3637).

Il relatore Buffone si sofferma sul provvedimento n. 3221 che ritiene il più organico e il più completo in quanto innova l'attuale normativa in materia di avanzamento ad appuntato, di detrazione di aliquote di anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici biennali di stipendio, di ripristino dell'indennità mensile nonché in materia dei limiti di età previsti per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. In tal modo esso realizza un riassetto globale che evita di ritornare a breve termine sulla materia e che elimina altresì il permanere dell'attuale sperequazione nei riguardi della posizione goduta dagli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco. Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta di legge n. 3221 per la cui copertura finanziaria ritiene che non esistano delle insormontabili difficoltà da superare.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano si dichiara, a nome del gruppo comunista, a favore della proposta di legge n. 3221 anche se ritiene ancora eccessiva la previsione del termine di 14 anni per accedere alla posizione di appuntato. Circa le difficoltà in materia di copertura finanziaria propone di ovviare alle stesse attraverso lo slittamento di circa due mesi della decorrenza del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Mariani manifesta alcune perplessità in merito alla proposta di legge n. 3221 per quanto con-

cerne le modificazioni per l'avanzamento ad appuntato che innovano i criteri di fondo alla base dell'attuale legislazione; dichiara comunque di rimettersi alle deliberazioni della Commissione.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio ricorda le perplessità, di ordine esclusivamente finanziario, già espresse nella precedente seduta sulla proposta di legge n. 3221 e che il parere della Commissione bilancio ha ulteriormente rafforzate; si dichiara pertanto nuovamente favorevole al disegno di legge anche se è opportuno lasciare impregiudicata la possibilità di esaminare a parte la proposta n. 3221.

Il deputato Fasoli ribadisce la preferenza del gruppo comunista per la proposta n. 3221; in particolare ritiene inconcepibile e umiliante il permanere del termine di 17 anni per l'avanzamento ad appuntato: tale criterio infatti risponde ancora a una politica di paternalismo che non fa che originare una serie di malcontenti a catena.

Il deputato De Lorenzo Giovanni si dichiara favorevole alla proposta di legge n. 3221 proponendo altresì che l'avanzamento ad appuntato sia previsto al momento della terza rafferma come incentivo alla permanenza nei corpi di polizia.

Dopo che il deputato de Meo ha proposto la costituzione di un comitato ristretto al fine di risolvere il problema della copertura finanziaria della proposta n. 3221 interviene il presidente Caiati il quale, riassunti i termini della discussione, auspica l'approvazione di una nuova normativa organica che tenga conto del rischioso impegno giornaliero a cui sono costantemente sottoposti gli appartenenti alle forze di polizia e che abbia come parametro di riferimento la posizione goduta dal personale ausiliario delle carriere civili.

La Commissione quindi delibera la costituzione di un comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti. Sono chiamati a far parte del comitato, sotto la direzione del presidente Caiati, i deputati Buffone, De Lorenzo Giovanni, Lombardi Mauro Silvano, Napoli e Savoldi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

de Meo: Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica (*Parere della V e X Commissione*) (3378).

Il relatore de Meo riferisce sul provvedimento che tende ad ovviare alla stasi nelle posizioni intermedie degli ufficiali del ruolo del commissariato marittimo e delle capitanerie di porto e conclude proponendo di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Dopo che il deputato Lombardi Mauro Silvano e il sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio hanno dichiarato di non opporsi, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il deferimento del provvedimento in sede legislativa.

Al termine della seduta il deputato D'Auria chiede informazioni sullo stato delle pratiche di riconoscimento dei benefici dell'ordine di Vittorio Veneto successivamente alla data del 12 luglio.

Il sottosegretario Lattanzio si riserva di riferire esaurientemente alla fine del prossimo mese di novembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente GATTO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3405).

Il relatore Gerardo Bianchi, dopo essersi richiamato alla relazione già svolta in sede referente, illustra i pareri della I e della V Commissione. Precisa che la Commissione Affari costituzionali ha subordinato il suo parere favorevole alla condizione che la legge

abbia efficacia fino a che le regioni non eserciteranno le competenze loro attribuite dalla Costituzione. La Commissione bilancio ha espresso anch'essa parere favorevole purché la indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 5 sia perfezionata e integrata con il richiamo anche agli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1972, a fronte degli oneri implicati dal provvedimento a carico dell'anno finanziario medesimo.

Il deputato Battistella, annunciando il voto contrario del gruppo comunista, sottolinea i motivi di viva perplessità e addirittura per molti aspetti di indignazione, che il provvedimento in discussione determina. Esso, infatti, ignora quanto ha più volte con estrema chiarezza dichiarato di volere il Parlamento e cioè il superamento dell'anacronistico sistema delle concessioni, intollerabile in un settore di grande rilevanza sociale. Le deficienze gravissime del servizio fornite dalle società concessionarie fu messo chiaramente in evidenza anche dalla Commissione ministeriale, appositamente costituita. Il provvedimento non tiene conto nemmeno del fatto che nonostante le continue erogazioni di contributi, le aziende concessionarie non pagano nemmeno i salari ai dipendenti.

L'oratore conclude denunciando anche il fatto che il provvedimento ignora la nuova realtà determinatasi con la nascita delle regioni e questo aspetto negativo è solo parzialmente corretto dalla modifica suggerita dalla Commissione Affari costituzionali.

Il deputato Damico, concordando con quanto ha detto il precedente oratore, chiede che in sede di esatta applicazione del provvedimento, siano corrisposte sovvenzioni solo a fini di investimento e che la riduzione dei servizi consentita dall'articolo 1, lettera b), sia attuata solo dopo aver sentito i comuni interessati.

Dopo breve replica del relatore Gerardo Bianchi, il Sottosegretario Cengarle, nell'assicurare che il Governo si fa garante del rigoroso rispetto dello spirito della legge in sede di applicazione, si riserva di fornire alla Commissione tutti i dati relativi alle erogazioni in passato date alle aziende concessionarie e conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del provvedimento con gli emendamenti suggeriti dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

La Commissione approva, altresì, due ordini del giorno, accolti dal Governo.

Il primo ordine del giorno, a firma dei deputati Battistella, Querci, Brizioli, Azimonti, Gerardo Bianchi, Squicciarini, Ferdinando Russo e Gatto, è del seguente tenore:

« La Commissione trasporti,

in sede di esame del disegno di legge n. 3405 recante modifiche e integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;

riconoscendo la particolare funzione integrativa che la rete ferroviaria secondaria deve essere chiamata ad assolvere rispetto alla rete statale, nel quadro di una azione di risanamento dell'iniziativa di Stato nel settore dei trasporti;

constatato che la legge 2 agosto 1952, n. 1221, nonostante i cospicui finanziamenti erogati dallo Stato non ha raggiunto gli scopi prefissi, come è dimostrato dalla grave situazione finanziaria e di servizio nella quale oggi si trovano le ferrovie secondarie in concessione,

impegna il Governo:

1) a presentare al Parlamento un preciso piano con relativo programma da realizzare gradualmente per la pubblicizzazione della gestione delle ferrovie e di altre linee in concessione;

2) a disporre che, in relazione alla prossima piena funzionalità delle regioni, tutti i finanziamenti erogati dallo Stato in base alla normativa in vigore per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione, siano erogati tramite le regioni;

3) ad intervenire immediatamente presso la direzione delle ferrovie complementari sarde (che hanno avuto contributi statali per circa 7 miliardi) affinché essa si impegni al regolare pagamento di salari e stipendi ai suoi dipendenti, in agitazione da lungo tempo ».

Il secondo ordine del giorno, del deputato Gerardo Bianchi, è del seguente tenore:

« La Commissione trasporti,

in sede di esame del disegno di legge n. 3405,

impegna il Governo:

1) a non procedere a nessuna nuova sovvenzione se non condizionata ad una corretta politica di investimenti per il rafforzamento dell'attività aziendale;

2) a non concedere nessuna sovvenzione quando la ristrutturazione di una azienda ri-

duce l'efficienza del servizio di trasporto e reca danno alle zone interessate ».

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 (3543).

Il relatore Querci osserva che il conto economico, riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge, evidenzia chiaramente la necessità del provvedimento, ma rileva che se è innegabile l'opportunità di rafforzare l'INT (anche in relazione a recenti iniziative adottate dal Governo che appaiono come premesse per una nuova politica dei trasporti automobilistici), le motivazioni addotte per giustificare il disegno di legge appaiono contraddittorie rispetto alle competenze istituzionali dell'INT, come è stato rilevato anche dalle osservazioni che accompagnano il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

A conclusione, mentre propone l'approvazione del provvedimento, sollecita un dibattito in Commissione sulla funzione che l'INT dovrà svolgere in futuro e sulle linee della politica del trasporto su strada che si intendono seguire.

Il deputato Damico, concordando con le dichiarazioni del relatore Querci, chiede che il dibattito da questi sollecitato avvenga entro un termine molto breve ed aggiunge che la ristrutturazione dell'INT implica poi un più ampio discorso sulla regolamentazione in generale dell'autotrasporto.

Il deputato Caradonna giudica anch'egli indispensabili programmi seri a lungo termine con finanziamenti adeguati, ritenendo nocive le iniziative episodiche, anche se in sé positive. Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo e comunicando di aver sollecitato con lettera un dibattito in Commissione sulla politica dei trasporti automobilistici.

Il Sottosegretario Cengarle dichiara che si farà carico di comunicare al Ministro la richiesta di un dibattito sull'INT che, nato come mezzo per lo sviluppo del servizio merci da porta a porta, si è visto con gli anni affidare compiti che non rientrano nella sua sfera di attività istituzionale. Conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge, che è richiesto da uno stato di necessità.

La Commissione approva poi i due articoli del disegno di legge che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 11,15. —
Presidenza del Presidente TRUZZI.

Disegno di legge:

Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonché pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3556).

Il Presidente Truzzi precisa di aver preso in esame la richiesta avanzata nella precedente seduta dal deputato Marras per abbinare al provvedimento all'ordine del giorno la proposta di legge Lombardi Riccardo ed altri n. 179. Precisa che i due provvedimenti non sono identici né vertono su materia identica ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento della Camera. È per questo che egli ha iscritto all'ordine del giorno solo il disegno di legge n. 3556. Tuttavia, egli rimette la questione all'apprezzamento della Commissione.

Il deputato Valori non è d'accordo con il giudizio del Presidente in quanto i due provvedimenti sono a suo avviso di materia identica. In ogni caso, non ci si può rimettere ad un voto della Commissione, ma bisogna deferire la soluzione del problema al Presidente della Camera, trattandosi di divergente interpretazione del Regolamento.

Il Presidente precisa che non si tratta di questione regolamentare, ma di interpretazione della sostanza dei due provvedimenti. Tra l'altro nel disegno di legge si parla di ammasso volontario mentre nella proposta n. 179 di gestioni di Stato, fatte per conto dello Stato; inoltre per la copertura finanziaria del primo, esiste già la disponibilità di provenienza FEOGA, mentre il problema del ripianamento di cui si parla nella proposta di legge n. 179 è ancora tutto da risolvere.

Il deputato De Leonardis condivide l'impostazione del Presidente, mentre il deputato Valori ribadisce la sua posizione prospettando inoltre l'opportunità di una riunione dei

rappresentanti di gruppo della Commissione: precisa inoltre che se si arriverà ad un voto il suo gruppo non vi prenderà parte. Anche il deputato Scutari insiste per l'abbinamento.

Il Presidente preso atto che la maggioranza concorda con la sua impostazione, mentre il gruppo comunista ne dissente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 16,45. —
Presidenza del Presidente SERVADEI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

Il relatore Baldani Guerra riferisce che il Comitato ristretto, pur avendo acquisito tutti gli elementi per una approfondita conoscenza del problema, non è arrivato ad una formale elaborazione di emendamenti al disegno di legge. Esso è tuttavia meritevole di approvazione, pur con le necessarie modifiche, poiché si dimostra idoneo a perseguire le tre finalità della continuità della distribuzione del gas, della prevenzione dei sinistri e del risarcimento dei danneggiati, e del contenimento della dispersione delle bombole. Accennato alle istanze avanzate da talune società interessate per il ripristino del sistema di cauzione, illustra le difficoltà d'ordine giuridico e politico che impediscono tale ripristino e si dice convinto che il meccanismo della polizza di utenza previsto dall'articolo 6 è del tutto congruo alle finalità sopraillustrate.

Il deputato D'Angelo ritiene che nei lavori del Comitato ristretto sia restato in secondo piano il problema fondamentale d'una più efficace organizzazione normativa della prevenzione dei sinistri e che tale problema non sia stato trattato anche alla luce del disegno di legge n. 3020 che disciplina la fase dell'uso domestico dei gas di petrolio liquefatti. Ritiene anche che il Comitato ristretto avrebbe dovuto affrontare il problema del controllo del prezzo dei prodotti da effettuarsi attraverso il CIP. Propone quindi che si riconvochi il Comitato ristretto per tentare di trovare un

accordo sui temi da lui indicati e afferma che se la Commissione volesse continuare a discutere il disegno di legge nella sua attuale formulazione il suo gruppo si vedrebbe costretto a richiederne la rimessione in Aula.

Dopo brevi interventi dei deputati Merenda, Calvi, Servello, del relatore e del Sottosegretario Biagioni, la Commissione delibera di accogliere la proposta del deputato D'Angelo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposte di legge:

Merenda ed altri: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (3641);

Monti ed altri: Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi (1387);

Bernardi ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1450);

Andreotti: Abrogazione dell'articolo 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2577);

Senatore Zaccari ed altri: Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3571);

(*Parere alla II Commissione.*)

Il relatore Merenda, illustrando anzitutto le finalità della proposta di legge n. 3641, afferma che l'abolizione pura e semplice dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilita dalla proposta di legge n. 3571, approvata dal Senato, verrebbe a creare nel settore dei pubblici esercizi una situazione di liberalizzazione che è contrastante con la nuova disciplina del commercio contenuta nella legge n. 426. La proposta di legge n. 3641 si propone quindi di far rientrare anche i pubblici esercizi nella normativa generale del commercio. Ricorda quindi l'*iter* della discussione della proposta n. 3571 al Senato

per mettere in evidenza come anche in quel ramo del Parlamento furono da varie parti espresse le istanze che informano il provvedimento n. 3641; il quale, d'altra parte, tiene conto o comprende in sé le norme contenute nelle proposte di legge n. 1387, 1450 e 2577. Su queste ultime e sulla proposta di legge n. 3641 propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Olmini si dice d'accordo con il relatore circa gli effetti di pura e semplice soppressione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quanto alla proposta di legge n. 3641, esprime talune perplessità per il fatto che essa ignora la fase transitoria e che introduce un criterio di pianificazione commerciale fondato sulle unità dei punti di vendita e non sulle superfici, come invece prevede la legge n. 426. Ma la riserva fondamentale che egli sottolinea riguarda la autorizzazione all'esercizio del commercio che nella proposta di legge n. 3641 è ancora riservata alla pubblica sicurezza e non ai comuni, in contrasto con la nuova disciplina generale del commercio.

A questo punto il Presidente Servadei ed il deputato Servello rilevano che la materia trattata rientra nella competenza primaria della XII Commissione onde si rende necessario richiedere alla Presidenza della Camera la sede congiunta con la II Commissione per discutere i provvedimenti in esame.

Dopo brevi interventi dei deputati Vaghi, Di Puccio, Olmini, Erminero, del relatore Merenda e del Sottosegretario Biagioni, la Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente Servadei e dal deputato Servello.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

All'inizio di seduta, il Presidente Biaggi avverte che il Senato ha comunicato che quella XI Commissione Lavoro ha già iscritto all'ordine del giorno un provvedimento il cui contenuto presenta connessioni con quelli relativi ai minimi di pensione, posti all'ordi-

ne del giorno odierno della Commissione. Ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, e in relazione anche al fatto che i provvedimenti sui minimi pensionistici erano stati inseriti nel programma dei lavori deliberato dai capigruppo, ritiene opportuno investire della questione il Presidente della Camera, al quale farà presente — così come ha richiesto il deputato Rossinovich — che le proposte di legge all'esame della Camera hanno un contenuto più vasto rispetto al provvedimento all'esame del Senato.

Successivamente, il Presidente Biaggi avverte di aver ricevuto una lettera del Presidente della Camera che gli fa presente come l'onorevole Tozzi-Condivi abbia richiamato la sua attenzione sulla priorità temporale della proposta di legge, da lui presentata, n. 1641, per l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, in confronto a quella presentata sulla stessa materia dal senatore Bergamasco, insistendo perché, in base all'articolo 78 del Regolamento, fosse data la precedenza all'esame del suo progetto di legge. Il Presidente della Camera aggiunge di essersi rivolto in tal senso al Presidente del Senato, il quale si è trovato d'accordo per tale precedenza, facendo però presente la necessità di stabilire un termine entro il quale la Camera potesse manifestare la sua intenzione di avviare per prima questo esame. E tale termine ha ravvisato in quello di due mesi concesso alla Commissione lavoro del Senato, a partire dalla riapertura in ottobre. La lettera del Presidente della Camera conclude facendo presente che si è ritenuto doveroso informare il Presidente della Commissione lavoro, affinché egli possa far valutare alla Commissione stessa la opportunità di inserire l'argomento nel calendario dei lavori relativo al periodo ottobre-novembre.

Il Presidente Biaggi sottolinea come sullo stesso tema siano state presentate due altre proposte di legge, rispettivamente, dagli onorevoli Malagodi ed altri n. 2559 e Riccio ed altri n. 3474.

Il deputato Camba chiede che le tre proposte di legge vengano discusse dalla Commissione con la massima urgenza.

Il deputato Sulotto dichiara che il gruppo comunista è nettamente contrario a porre all'ordine del giorno le proposte di legge, che, in questo momento, rappresenterebbero la coda a livello parlamentare dell'attacco portato nel paese contro i lavoratori. Dal punto di vista sostanziale è impensabile che si discutano progetti di legge ai quali le confederazioni

sindacali hanno chiaramente mostrato di essere contrarie, salvo comunque il principio della libera determinazione del Parlamento. Inoltre, occorre tener presente che la Commissione ha all'ordine del giorno numerosi argomenti molto più urgenti ed importanti.

Il deputato Borra, premesso che la capacità dei sindacati di autodisciplinarsi renderebbe superflua una disciplina con legge dello Stato, osserva che non gli sembra opportuno il momento per discutere i progetti sull'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, quando altre e più importanti questioni richiedono un'urgente definizione da parte della Commissione.

Il deputato Alini rileva che il mettere all'ordine del giorno le proposte di legge rappresenterebbe un cedimento nei confronti dell'attacco padronale in atto contro i livelli di occupazione e contro i diritti dei lavoratori. Ragioni di opportunità politica, pertanto, inducono a non discutere queste proposte di legge e a discutere, viceversa, altri provvedimenti di notevole interesse per i lavoratori.

Anche il deputato Pisicchio ritiene inopportuno discutere le proposte di legge, tenuto conto anche della contrarietà unitariamente manifestata dalle tre Confederazioni dei lavoratori, le quali, in questo momento, stanno trattando con la Confindustria nuovi rapporti, nel cui ambito dovrà trovar luogo la regolazione dei conflitti di lavoro.

Il deputato Vincenzo Mancini, rilevato come sia insufficiente motivare il proprio avviso contrario alla discussione delle proposte di legge esclusivamente in relazione alla ostilità dei sindacati, fa presente come la Commissione non debba affrontare ora il merito delle questioni, ma debba, invece, rispondere ad un quesito di natura squisitamente regolamentare. A suo avviso, la risposta deve essere nel senso che sia inopportuno porre subito all'ordine del giorno le tre proposte di legge, giacché la Commissione è impegnata a risolvere urgentemente altri scottanti problemi. Coglie l'occasione per auspicare da parte dei sindacati un'autodisciplina che valga a togliere ogni occasione di preoccupazione, e di speculazione in chiave moderata, nell'opinione pubblica.

Il deputato Pazzaglia sottolinea che il problema riguarda soltanto la priorità nell'esame dei provvedimenti da parte della Camera o del Senato, e non già il merito degli stessi. Secondo il nuovo Regolamento, il programma dei lavori delle Commissioni deve essere unanimemente concordato e non può più porsi

all'ordine del giorno solo ciò che vuole la maggioranza. Pertanto, il porre all'ordine del giorno le tre proposte di legge sull'attuazione degli articoli 39 e 40 non deve formare oggetto di deliberazione da parte della Commissione, giacchè è materia che deve formare oggetto di decisione dei Presidenti dei Gruppi in sede di formulazione del programma dei lavori parlamentari. In quella sede, il suo gruppo si è già pronunciato nel senso che, per una migliore distribuzione del lavoro parlamentare, è opportuno che cominci l'esame il Senato. Pertanto, l'unica risposta corretta e rispettosa del metodo della programmazione dei lavori parlamentari al quesito del Presidente Pertini è quella, strettamente procedurale, secondo cui la Commissione sarà impegnata ad esaminare le proposte di legge soltanto se lo prevederà il programma definito dai Presidenti dei Gruppi.

Il deputato Rossinovich osserva che la Commissione deve rispondere soltanto che è vincolata al programma dei lavori deciso dai Presidenti dei Gruppi e che quindi non intende discutere le proposte di legge.

Il Sottosegretario Rampa dichiara che il Governo non ha motivo di sollecitare — e non ha sollecitato — la discussione delle proposte di legge, giacché l'argomento non rientra nel programma di Governo. Ciò premesso non può che rimettersi alla Commissione.

Il Presidente Biaggi, rilevato che la Commissione ha già posto in attuazione il programma dei Presidenti dei Gruppi, ponendo all'ordine del giorno i provvedimenti sull'orario di lavoro e sui minimi di pensione e che il Comitato ristretto, nominato per l'esame delle proposte di legge sulle lavoratrici madri si accinge ad ultimare i suoi lavori, fa presente che ha sottoposto alla Commissione il problema sollevato dalla lettera del Presidente Pertini perché la lettera stessa lo invitava a far valutare alla Commissione l'opportunità di una decisione in argomento. A prescindere dal merito, gli sembra che l'opinione di gran lunga prevalente, sia quella che disconosce l'opportunità di porre subito all'ordine del giorno le proposte di legge sull'attuazione degli articoli 39 e 40, perché esse non sono state contemplate nel programma dei lavori deciso dai Presidenti dei Gruppi e perché altri gravosi impegni attendono, ai sensi di quello stesso programma, la Commissione.

Il deputato Pazzaglia invita la presidenza della Commissione a sollecitare una rapida assegnazione in sede legislativa del provvedimento sulla previdenza marinara.

Il Presidente Biaggi e il Sottosegretario Rampa assicurano che, nell'ambito delle rispettive competenze, non mancheranno di interessarsi.

Proposte di legge:

Roberti ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (280);

Berlinguer ed altri: Nuove norme sull'orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (2091);

Lima ed altri: Norme sull'orario di lavoro del personale direttivo delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura (2284);

Pucci di Barsento e Camba: Istituzione dell'orario continuato di lavoro (2301);

Pucci di Barsento e Camba: Riduzione a quaranta ore settimanali dell'orario di lavoro ordinario (2314);

Bianco ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro subordinato privato (3416).

Il deputato Piccinelli svolge un'ampia relazione nella quale esamina, in primo luogo, i precedenti storici e legislativi del problema della delimitazione dell'orario giornaliero di lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie. Sottolineate le ragioni che impongono una tale delimitazione, riconducibili non soltanto all'esigenza di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ma anche a quella di rispetto della dignità della sua personalità, esamina i riflessi economici e sociali di una eventuale diminuzione delle ore lavorative sulle aziende e sull'intera economia del paese, con particolare riguardo alla presente situazione italiana. Conclude proponendo di deferire allo apposito Comitato ristretto l'unificazione in un solo testo dei vari progetti di legge presentati, nonché lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle conseguenze che l'introduzione di una nuova disciplina dell'orario di lavoro potrebbe comportare. Senza dati precisi ed aggiornati e senza conoscenze approfondite, non è possibile deliberare validamente. All'uopo è indispensabile prendere contatto con esperti e con le organizzazioni sindacali.

Il deputato Sulotto concorda con la proposta di approfondimenti in sede di Comitato ristretto ma richiama la necessità di procedere celermente.

Il Presidente Biaggi ritiene opportuno distribuire a tutti i commissari il testo scritto della relazione Piccinelli, prima della prossima seduta, nella quale potrebbe essere discussa l'impostazione dell'indagine del Comitato ristretto e alla quale rinvia il seguito

della discussione. Chiama a far parte del Comitato ristretto i seguenti deputati: Piccinelli, Borra, Monti, Alini, Pucci di Barsento, Gunnella, Sulotto, Sacchi, Zaffanella, Pazzaglia e Corti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Matteotti ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per la pubblica istruzione Romita.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA ».

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

La Commissione prosegue la discussione sulla proposta di parere relativa agli schemi in titolo, inserendo in essa il riferimento alla necessità della ristrutturazione dell'ENIT. Viene accolta altresì una proposta del deputato Caruso relativa alle considerazioni esposte all'articolo 4 dello schema. Il presidente Oliva formula quindi una nuova elaborazione di talune proposte in tema di competenze connesse, che vengono accolte dalla Commissione dopo un intervento del deputato Busetto.

Successivamente il presidente Oliva ricorda le proposte in tema di indirizzo e coordinamento, da lui elaborate in aderenza all'ordine del giorno del Senato, chiarendo il senso che, a suo avviso, può assegnarsi alla dizione « altre attività », da prevedere oltre le deliberazioni di Governo.

Il senatore Antonino Maccarrone, intervenendo sul punto, dichiara che la previsione dello schema di decreto rappresenta una traduzione distorta e limitativa dell'ordine del giorno del Senato, con il quale si invitava il Governo a definire i criteri per l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento.

Dopo avere precisato che occorre tener distinti i due concetti l'oratore afferma che mentre l'indirizzo promana da una volontà con collocazione centrale nell'ordinamento, il coordinamento presuppone che si siano manifestate le volontà da coordinare, onde, se si ammettessero anche le circolari ministeriali tra gli atti di coordinamento, le Regioni non verrebbero subordinate all'ordinamento complessivo ma alle prescrizioni di un singolo organo. Conclude affermando la necessità di individuare esattamente le forme nelle quali è possibile esercitare gli interventi nelle distinte ipotesi dell'indirizzo e del coordinamento.

(La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 19,15).

Alla ripresa, la Commissione accoglie una nuova formulazione delle considerazioni relative all'indirizzo ed al coordinamento, proposta dal presidente Oliva, e lo autorizza a trasmettere al Governo il parere sullo schema di decreto relativo al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera.

Il presidente Oliva si sofferma quindi sulle proposte elaborate in tema di riordinamento del Ministero del turismo e dello spettacolo. Dopo aver dichiarato di considerare superflui i primi due articoli del relativo schema di decreto, il Presidente afferma che è compito della Commissione valutare la misura e il significato del ridimensionamento del Ministero in conseguenza del trasferimento delle funzioni alle Regioni; si intrattiene poi su questioni attinenti alla competenza della direzione generale per lo sviluppo turistico e sportivo.

Il deputato Reggiani svolge quindi alcune considerazioni sull'opportunità di affidare allo Stato l'indirizzo e la promozione della attività di formazione sportiva di massa; a livello legislativo ciò dovrebbe tradursi nell'elevazione a direzione generale della esistente divisione per lo sport.

Il deputato Damico sostiene l'opportunità di sopprimere la divisione per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività regionali; si dichiara quindi d'accordo sull'orientamento volto ad affidare allo Stato la promozione dell'attività dilettantistica, affermando tuttavia che la struttura da configurare dovrà prevedere la partecipazione delle Regioni; chiede pertanto quali siano, su questo punto, gli orientamenti del ministro e conclude affermando l'esigenza di trasferire all'autogestione delle organizzazioni sindacali (così come è previsto nello statuto dei lavoratori) le attività

ricreative gestite attualmente da organismi burocratici del tipo dell'ENAL.

Il ministro Matteotti, dopo aver ricordato le obiezioni e le resistenze che si manifestarono riguardo allo sport all'atto dell'istituzione del dicastero da lui diretto, afferma che nel cosiddetto « libro verde » il CONI ha sostanzialmente riconosciuto di non essere in condizione di svolgere le attività promozionali (non rientranti del resto nei suoi compiti) relative alla formazione psico-fisica dei giovani. Egli ricorda altresì la situazione di insufficiente utilizzo delle attrezzature sportive facenti capo al Ministero della difesa (finora riservate ai richiamati alle armi) e la carenza di quelle facenti capo all'Amministrazione dell'istruzione. Se la Commissione — dichiara il ministro — volesse inserire, nel proprio parere, indicazioni favorevoli ad una direzione generale dello sport, si potrebbe anche aprire la strada ad una articolazione regionale di queste strutture.

Replicando quindi ad un'osservazione del presidente Oliva, circa l'opportunità di dare al riordinamento, anche nominalmente, un significato coerente con il trasferimento della materia turistica alle Regioni, il ministro conclude dichiarandosi favorevole a diversificare l'organizzazione dello sport da quella del tu-

rismo, ma sottolineando tuttavia la necessità (specie ai fini dei rapporti con l'estero) di mantenere a chi è preposto a quest'ultima un rango non inferiore al grado di direttore generale. Dopo ulteriori interventi del senatore Antonino Maccarrone (a parere del quale, la Commissione deve limitarsi a valutare se il proposto riordinamento del Ministero corrisponde ad un corretto trasferimento delle funzioni alle Regioni) e del Presidente Oliva (il quale sottolinea la necessità di qualificare la portata dell'attività di indirizzo e coordinamento, che non può esaurirsi in una sede puramente burocratica, pur se questa resta sempre preparatoria di quella politica) il seguito dell'esame² è rinviato ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « ASSISTENZA SCOLASTICA E MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI ».

Dopo che il relatore, senatore De Zan, ha illustrato i punti principali della proposta di parere da lui elaborata, la Commissione, su richiesta del deputato Busetto, stabilisce di proseguire il dibattito nella seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 28 ottobre, ore 12.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione -
Partecipazioni statali)

Comitato
per l'indagine conoscitiva sui problemi
della spesa e della contabilità pubblica.

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3665) — Relatore: Rognoni;

Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istru-

zione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2576-B) — Relatore: Racchetti — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori VERONESI, GERMANÒ e PREMOLI; Senatori SPIGAROLI ed altri: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserva dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3335) — Relatore: Racchetti.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3572);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Corresponsione del compenso per lavoro straordinario agli ispettori, direttori didattici ed ai segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (2539);

ROBERTI ed altri: Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare (2348);

— Relatore: Buzzi — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatori BLOISE ed altri; Senatori DINARO e NENCIONI: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (*Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione del Senato*) (3214) — Relatore: Giordano — (*Parere della I e della V Commissione*);

NANNINI ed altri: Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (253-B) — Relatore: Badaloni Maria;

Senatori BALBO ed altri; Senatore DE LEONI: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3336) — Relatore: Dall'Armellina — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3451) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*);

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (1702-B) — Relatore: Giordano (*Parere della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BERTÈ ed altri: Sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti incaricati di materie speciali nelle scuole elementari statali (3379);

BORGHI ed altri: Retrodatazione della decorrenza di nomina degli insegnanti di materie speciali assunti per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (648);

— Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante delle scuole secondarie in qualità di assistente incaricato presso le università e gli istituti superiori (3537);

MAGGIONI ed altri: Riconoscimento del servizio prestato presso le università statali dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (3096);

— Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO: Riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (3327) — (*Parere della V Commissione*);

IANNIELLO: Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (3259) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

BORGHI ed altri: Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti di scuola primaria e secondaria (864) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Racchetti;

Senatori CODIGNOLA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (*Approvata in un testo unificato dal Senato*) (3579);

BOLDRIN e PICCOLI: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1171);

LUZZATTO ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale » di Venezia (589);

— Relatore: Moro Dino — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ANDREOTTI: Concessione di un contributo ordinario agli istituti storici romani (3118) — Relatore: Spitella — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di

petrolio liquefatti in bombole (2970) — Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ZANNIER ed altri: Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (*Approvata dal Senato*) (3493) — Relatore: Erminero — (*Parere della I, III, V e VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo (3615) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Molè.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 28 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Discussione della proposta di legge:

Senatori BRUSASCA ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3237) — Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684);

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCHI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042);

— Relatore: Zaffanella — (*Parere della V e della XII Commissione*)

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (*Approvato dal Senato*) (3573) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3595) — (*Parere della V Commissione*);

QUARANTA: Norma integrativa della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (1252);

— Relatore: Picicchio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) — Relatore: Picicchio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 28 ottobre, ore 10,30.

Esame di questioni concernenti la Radiotelevisione italiana, poste nella seduta del 7 ottobre 1971.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 28 ottobre, ore 9,30 e 16,30.

I. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e navigazione e porti lacuali » — *Estensore del parere*: deputato MANCINI Antonio.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e delega di funzioni amministrative alle Regioni a. statuto ordinario » — *Estensore del parere*: deputato MANCINI Antonio.

III. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato » — *Estensore del parere*: senatore SEGNANA.

IV. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensore del parere*: senatore SEGNANA.

V. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « assistenza scolastica e musei e biblioteche di enti locali » — *Estensore del parere*: senatore DE ZAN.

(Presso il Senato della Repubblica).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

COMMISSIONE D'INDAGINE

nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Vassalli a norma dell'articolo 58
del Regolamento.

Venerdì 29 ottobre, ore 18,30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 10 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3469) — Relatore: Andreoni — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

COCCO MARIA ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877) — Relatore: Cortese — (*Parere della XIII Commissione*);

CASSANDRO e DE LORENZO FERRUCCIO: Disciplina della produzione, impiego e vendita di prodotti a base di amfetamina (2789) — Relatore: BARTOLE — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ISGRÒ ed altri: Riconoscimento dei servizi prestati dal personale sanitario negli ospedali della regione sarda ed immissione nei ruoli dell'Ente ospedaliero (1525) — Relatore: Sisto — (*Parere della V Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

PISONI ed altri: Obbligatorietà del rispetto dei pesi minimi per la macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini (3569) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Graziosi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.